



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TORRE "
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via Nicola Sala, 32 82100 BENEVENTO
Telefono 08241909602 C.M. BNIC84500G
e-mail bnic84500g@istruzione.it – pec bnic84500g@pec.istruzione.it



UNIONE EUROPEA



Circ. n. 114

Benevento, 23/02/2023

A tutto il personale
Al sito web
Agli atti

Oggetto: incompatibilità con incarico di lavoro a scuola (tempo determinato e tempo indeterminato).

In riferimento all'oggetto, lo scrivente fornisce alle SS.LL., con la presente nota circolare, tutti i chiarimenti indispensabili, a livello normativo, al fine di evitare contenziosi in relazione alla possibilità/impossibilità di svolgimento di altre attività lavorative in contemporanea al servizio presso le istituzioni scolastiche.

Tale tema è espressamente disciplinato dall'art. 53 del D.lvo 165/2001, recettivo delle disposizioni contenute negli artt. 60 e ss. del T.U. n. 3/57, poi rifluite nei commi 7 e 10 dell'art. 508 T.U. 297/94. Queste ultime confermano, quale regola generale, l'obbligo di esclusività ed il correlato divieto di svolgimento di attività extraistituzionali per tutti i pubblici dipendenti.

Personale supplente.

Il tema delle incompatibilità è esteso al personale a tempo determinato. Ciò, in quanto l'art. 53 del D. lgs. 30.03.2001, n. 165, nel rispetto del principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato (senza prevedere alcuna differenza di trattamento).

Regime di part time.

Tale norma, recependo le disposizioni di cui all'art. 1, co. 58 della legge 23.12.1996 n. 662 (cui fa espresso richiamo l'art. 53 sopra citato), contiene una deroga: nel caso di dipendente pubblico in regime di orario part-time o spezzone orario (cioè che non superi il 50 % di quello pieno, in riferimento a alla docenza presso ciascun grado di scuola o profilo ATA), è prevista la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l'ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione ¹.

Attività consentite senza autorizzazione.

Esistono tuttavia delle attività che il personale docente ATA può svolgere senza incorrere nel regime di incompatibilità e senza bisogno di chiederne l'autorizzazione, indipendentemente se si trovi in regime di part-time o spezzone orario o ad orario intero. L'articolo 53 comma 6 del D.lvo 165/2001 dispone che sono escluse in modo assoluto dal regime di incompatibilità, né sono soggette ad autorizzazione, le attività derivanti:

- dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (sono ovviamente inclusi i siti web);
- dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- dalla partecipazione a convegni e seminari;

Prot. 0001166/U del 23/02/2023 10:45 VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina

- da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Tali attività sono escluse in modo assoluto dal regime di incompatibilità, né sono soggette ad autorizzazione, **indipendentemente dalla eventuale retribuzione percepita e se svolte o meno con continuità.**

Si ringrazia per l'attenzione.

1 in base al **comma 57 e ss della legge 662/96**: *"L'amministrazione, entro 60 giorni, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può, con provvedimento motivato, differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa".*

Il Dirigente scolastico
F.to Prof. Edoardo Citarelli
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993